



Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Compliance normativa

- R.E.N.T.Ri. - Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti
- Parità retributiva di genere: nuovo obbligo UE. Secondo quali regole?

 Anticorruzione

- ANAC: Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
- ANAC: verificare il costo della manodopera prima di procedere con l'aggiudicazione della gara

 Privacy

- Telemarketing selvaggio: il Garante privacy confisca banche dati di call center
- EDPB: versione definitiva delle linee guida sulla tecnologia del riconoscimento facciale

 Giurisprudenza

- Le motivazioni per il rigetto della costituzione delle parti civile nell'inchiesta «Prisma» (Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza del 10 maggio 2023)
- La responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 in caso di reato commesso dal sottoposto (Tribunale di Milano, Sez. X Penale, Sent., (data ud. 6 marzo 2023) 23 maggio 2023, n. 3314)
- L'applicazione delle misure cautelari all'ente: non è necessario il cumulo dei requisiti (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 11 gennaio 2023) 26 aprile 2023, n. 17371)
- La responsabilità dell'ente si fonda sul difetto di organizzazione (Cass. Pen., Sez. V, Sent. 19 maggio 2023, n. 21640)

NOVITÀ IN MATERIA DI COMPLIANCE NORMATIVA

R.E.N.T.R.I. - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

Il regolamento, entrato in vigore dal 15 giugno 2023, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, definendo, in particolare, i modelli/formati, le modalità di compilazione, la validazione e la tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione, nonché le modalità di iscrizione al sistema informativo RENTRI e i relativi adempimenti.

Il RENTRI, gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del rifiuto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti in materia potranno invece continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

I modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e di formulario di identificazione del rifiuto saranno applicabili dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Decreto. È previsto, infatti, un periodo transitorio per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. Sino ad allora, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 190, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni di cui all'art. 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.

Il RENTRI, che è integrato con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, si articola in una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni agli stessi rilasciate per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti, ed una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione. Infatti, ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi, dovranno garantire la presenza sui mezzi di trasporto di sistemi di geolocalizzazione.

Le modalità operative - come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento per la compilazione dei modelli - saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

Fonte:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59

PARITÀ RETRIBUTIVA DI GENERE: NUOVO OBBLIGO UE. SECONDO QUALI REGOLE?

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17.05.2023 è stata pubblicata la Direttiva (UE) n. 2023/970 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10.05.2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Relativamente all'ambito di applicazione, dal lato dei datori di lavoro, la Direttiva comprende sia il settore pubblico sia quello privato. Inoltre, riguarda tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato e tramite agenzia. I lavoratori domestici, a chiamata, occasionali e impiegati tramite piattaforma digitale, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, sempre che soddisfino i criteri della Corte di Giustizia per individuare chi sia un lavoratore. Inoltre, la Direttiva definisce il concetto di retribuzione in modo ampio, che comprende non solo la retribuzione di base, ma anche le componenti accessorie, in denaro o in natura, che i lavoratori ricevono direttamente o indirettamente dal datore di lavoro.

Una volta recepita all'interno dell'ordinamento nazionale, il datore di lavoro dovrà adeguarsi ai seguenti principi, indicati all'interno della Direttiva:

Trasparenza Retributiva (art. 5-6)

- I candidati ad un impiego avranno il diritto di ricevere dal potenziale datore di lavoro informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;

- Il datore di lavoro non potrà chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro;

- I datori di lavoro dovranno rendere facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri (che dovranno essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere) utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Spetterà alla discrezionalità degli Stati membri esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall'obbligo relativo alla progressione economica.

E' importante sottolineare che non si impedisce ai datori di lavoro di retribuire in modo diverso lavoratori che svolgano lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ma si chiede che tali differenze siano basate su criteri oggettivi, neutri dal punto di vista del genere e senza pregiudizi.

Diritto di informazione (art. 7)

I lavoratori avranno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto dal datore di lavoro, entro un termine ragionevole, e comunque entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, o un lavoro di pari valore.

- I datori di lavoro dovranno informare tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere tali informazioni su base annuale.
- I lavoratori avranno la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni di cui sopra tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali. Inoltre, se le informazioni ricevute saranno imprecise o incomplete, i lavoratori avranno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, chiarimenti e dettagli riguardo ai dati forniti e di ottenere una risposta motivata.

Informativa sul divario di genere: report aziendali (Art. 9)

I datori di lavoro dovranno, inoltre, fornire le informazioni sul divario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile nella propria organizzazione all'autorità incaricata della compilazione e della pubblicazione di tali informazioni:

- entro il 7 giugno 2027, per i datori di lavoro con almeno 250 lavoratori (successivamente ogni anno, per l'anno civile precedente);
- entro il 7 giugno 2027, per i datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori (successivamente ogni 3 anni, per l'anno civile precedente);
- entro il 7 giugno 2031, per i datori di lavoro tra i 100 e i 149 lavoratori (successivamente ogni 3 anni, per l'anno civile precedente).

Per adempiere a tale obbligo, il datore di lavoro potrà pubblicare le suddette informazioni sul proprio sito web aziendale o in altra modalità tale da renderle pubbliche. La Direttiva specifica che per i datori di lavoro con meno di 100 lavoratori, i report potranno essere trasmessi su base volontaria.

Gli Stati membri dell'Unione dovranno emettere le disposizioni normative necessarie per recepire la Direttiva ed i suoi principi entro il 07.06.2026. Dopo tale recepimento, ogni datore di lavoro dovrà adeguarsi a tali obblighi e disposizioni.

Fonte:

Direttiva (UE) n. 2023/970

ANAC: SCHEMA DI LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

In attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto lo schema di Linee guida come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023.

Le Linee guida sono volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione, da parte di ANAC, delle segnalazioni esterne cioè le comunicazioni delle informazioni sulle violazioni previste dal d.lgs. 24/2023, presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione "esterno" attivato presso l'Autorità.

Il documento fornisce unitamente anche indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per l'adozione dei propri canali e modelli organizzativi interni. Tra gli elementi esplicativi della norma di maggiore interesse ritroviamo:

- per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato, occorre far riferimento all'ultimo anno solare precedente a quello in cui avviene la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia;
- il d.lgs. n. 24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- il contesto lavorativo presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro "in senso stretto" del segnalante con l'organizzazione del settore pubblico o privato;
- deve essere incoraggiato l'utilizzo del canale di segnalazione interna per una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse;
- le misure di protezione devono essere garantite anche al facilitatore anche sotto il profilo della riservatezza;
- la riservatezza deve essere garantita al facilitatore, a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione, anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto nonché nei casi in cui la stessa perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento;
- è necessario che la segnalazione sia circostanziata e veritiera, non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio, ovvero informazioni palesemente prive di fondamento o fuorvianti;
- le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari";
- si considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione; la responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione;
- il soggetto preposto a interloquire con ANAC (es. in caso di ispezione) deve essere il rappresentante legale dell'ente/azienda;
- è opportuno che vengano pianificate iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.

Fonte:

<https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing>

ANAC: VERIFICARE IL COSTO DELLA MANODOPERA PRIMA DI PROCEDERE CON L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In attesa che le disposizioni previste dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici assumano efficacia (1° luglio 2023), con la delibera 189 dello scorso maggio, ANAC si è espressa circa la verifica sui costi della manodopera ricordando che «l'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016 pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di verificare, con riferimento al costo della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, prima di procedere all'aggiudicazione della gara, indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell'offerta».

Questo è quanto emerge dal parere di precontenzioso deliberato da ANAC a seguito dell'istanza di un operatore economico che, successivamente alla mancata aggiudicazione di una gara, ha impugnato l'assenza di una valutazione della congruità dell'offerta economica dell'aggiudicatario da parte della stazione appaltante. L'operatore economico ha sostenuto che l'aggiudicatario, con riferimento al costo del personale, abbia presentato un'offerta palesemente non sufficiente a garantire il rispetto dei minimi salariali retributivi e contributivi previsti da apposite tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016.

Seppure la verifica della congruità dell'offerta non sia obbligatoria, ANAC sostiene che l'istante avrebbe comunque dovuto effettuarla ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50 del 2016 che dice che «la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa». Al riguardo si sottolinea che la stazione appaltante non è obbligata a verificare tutte le voci di costo ma potrebbe limitarsi alle soli voci di spesa più alte, che siano in grado incidere sulla congruità dell'offerta.

Sempre con riferimento alle offerte economiche, ANAC sottolinea l'obbligo, a carico dell'operatore economico che decide di partecipare alla gara, di inserire all'interno della propria offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'osservanza delle disposizioni normative in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'obiettivo sottostante la verifica retributiva e contributiva è quello di garantire e tutelare il diritto di tutti i lavoratori ad un trattamento retributivo equo e rispettare il minimo salariale previsto da CCNL.

Fonte:

Parere di precontenzioso n. 189 del 9 maggio 2023



TELEMARKETING SELVAGGIO: IL GARANTE PRIVACY CONFISCA BANCHE DATI DI CALL CENTER

Il Garante Privacy, con provvedimento sanzionatorio del 13 aprile scorso ha sanzionato quattro aziende (rispettivamente per 200.000 €, 300.000 €, 500.000 € ed 800.000 €) per attività di telemarketing selvaggio, altresì confiscandone - in due casi - le banche dati giacché irregolarmente acquisite e detenute.

L'indagine è stata condotta dai Finanziari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona. Più in particolare, in sede di attività ispettiva è stato accertato che le aziende sotto indagine avevano svolto - e svolgevano - attività promozionali per conto di compagnie del settore dei servizi energetici, in violazione di specifiche previsioni normative in materia di trattamento di dati personali. Nello specifico:

- è emerso l'uso di banche dati contenenti dati personali di utenti che non avevano mai prestato consenso per attività di telemarketing;
- sono state accertate attività fraudolente finalizzate ad ingannare gli utenti, convincerli a passare ad altro operatore energetico con false offerte, per poi proporre il rientro al vecchio operatore così da garantirsi continue provvigioni;
- è emerso che i contratti realizzati venivano poi girati tra le 4 società per l'indebito inserimento nel database delle compagnie, questo senza alcun formale incarico e in base a un sistema di distribuzione delle responsabilità in ambito privacy fittizio e meramente formale;
- i call center che si occupavano delle chiamate non erano stati nominati responsabili, o sub-responsabili se del caso, oppure vi erano nomine non correttamente predisposte;
- è stato preso atto dell'assenza di procedure volte ad assicurare agli interessati l'esercizio dei loro diritti, ai sensi degli articoli 15-22 GDPR;
- è stato accertato che le misure di protezione dei dati fossero del tutto insufficienti.

In esito all'attività istruttoria, il Garante ha ricostruito quindi l'assoluta illegittimità delle banche dati in uso (talvolta mediante l'acquisizione di dati da Facebook) e delle modalità di trattamento dei dati.

Attività che, in sintesi - si legge nel comunicato stampa del Garante - costituiscono una delle varie forme del c.d. «sottobosco», menzionato dal Garante quale causa dell'odierna espansione del telemarketing illegale: «*un fenomeno che si alimenta con affidamenti ed attività al di fuori delle norme, ma anche per un insufficiente controllo da parte delle grandi aziende committenti*».

In forza di queste violazioni, le società coinvolte nella vicenda sono state sanzionate (fino ad un ammontare di 800.000 euro), e due di esse sono state colpite dal provvedimento di confisca dei supporti informatici e cartacei, contenenti i database e le anagrafiche acquisite e utilizzate dalle società.

È il primo caso in cui il Garante dispone la confisca delle banche dati dei potenziali clienti, l'unica misura finalizzata a garantire che i dati personali non siano effettivamente riutilizzati.

Fonte:

<https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9893718>

EDBP: VERSIONE DEFINITIVA DELLE LINEE GUIDA SULLA TECNOLOGIA DEL RICONOSCIMENTO FACCIALE

Il 17 maggio 2023 il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato la versione finale delle sue Linee guida sulle tecnologie di riconoscimento facciale nell'ambito dell'applicazione della legge (le "Linee guida").

Anzitutto l'EDPB definisce il *facial recognition technology* («FRT») come una tecnologia probabilistica in grado di riconoscere automaticamente le persone in base al loro volto al fine di autenticarle o identificarle. Il FRT rientrerebbe nella più ampia categoria della tecnologia biometrica e cioè di quella tecnologia in grado di riconoscere un individuo quantificando le caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali (impronte digitali, struttura dell'iride, voce, andatura, modelli dei vasi sanguigni, ecc.). A tali tecnologie si ricorre essenzialmente per finalità di autenticazione o identificazione, e ambedue le finalità hanno ad oggetto il trattamento di dati biometrici di un determinato soggetto, pertanto si tratta di un trattamento di dati personali, e nello specifico di categorie particolari di dati (art. 9 «GDPR»).

L'EDPB ha rilevato che l'utilizzo delle FRT potrebbe pregiudicare gravemente i soggetti interessati relativamente alla normativa in materia sul trattamento dei dati personali e, di conseguenza, ciò potrebbe comportare diverse violazioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Pertanto, al fine di adottare queste misure, sarà importante:

- giustificare un trattamento di dati personali così invasivo e solo a fronte di una esigenza normativamente prevista e puntualmente definita. L'EDPB specifica come sarà importante per i legislatori locali definire con ragionevole chiarezza la portata e la modalità di esercizio del trattamento. Gli stessi, inoltre, avranno il compito di verificare la necessità e la proporzionalità del trattamento: la misura da implementare non dovrà eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per raggiungere gli obiettivi espressamente indicati;
- considerare che l'utilizzo del FRT, costituendo una limitazione dei diritti fondamentali, dovrà essere utilizzato solo quando il trattamento risponda ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione europea o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;
- prevedere un livello tecnico adeguato, al fine di limitare eventuali errori; sul punto l'EDPB si è espressa precisando che non potranno essere addotte ragioni di carattere economico per la scelta di una tecnologia poco performante.

- stabilire la durata massima di conservazione dei dati personali e la fonte dei dati trattati. Con riguardo alla prima, dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario. Rispetto alla seconda l'EDPB già precisa che non potranno essere lecitamente analizzate quelle immagini manifestamente rese pubbliche dalle persone interessate. Ciò perché la pubblicazione volontaria di una immagine non può essere intesa come consenso implicito al suo esame sotto il profilo biometrico;
- che le misure legislative che saranno alla base di questi trattamenti siano conosciute e prevedibili dalle persone interessate. («trasparenza del trattamento»);
- effettuare una valutazione di impatto (DPIA) come requisito obbligatorio.

Fonte:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052022-use-facial-recognition-technology-area_en

LE MOTIVAZIONI PER IL RIGETTO DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI CIVILE NELL'INCHIESTA «PRISMA» (TRIBUNALE DI TORINO, UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, ORDINANZA DEL 10 MAGGIO 2023)

Nell'inchiesta «Prisma», avanti il Tribunale di Torino, che vede coinvolti come imputati la società Juventus F.C. ed alcuni suoi dirigenti, il Giudice dell'Udienza Preliminare ha rigettato tutte le istanze di ammissione come Parti Civili della CONSOB, del COSACONS e delle Associazioni Consumatori e di alcuni azionisti. Nelle proprie motivazioni, il G.U.P. ha ricostruito sia il quadro normativo del decreto legislativo n. 231 del 2001 (in seguito «Decreto») sia l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità così come trattato nella sentenza della Cassazione penale, Sez VI, n. 2251 del 5 ottobre 2010.

In base alle motivazioni esposte nella Sentenza, la Suprema Corte di Cassazione aveva illustrato che il mancato riferimento della Parte Civile nel dettato normativo del Decreto era stata il frutto di una scelta consapevole del legislatore che ha intenzionalmente operato una deroga alla regolamentazione del procedimento penale sancito dal codice del 1988. Infatti, è possibile ricostruire la volontà del legislatore nel disposto degli articoli 27 e 54 del Decreto.

Il Giudice di legittimità ha asserito, da un lato, che l'art. 27 disciplina la responsabilità patrimoniale dell'ente, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili; dall'altro, l'art. 54, rubricato «sequestro conservativo», pone una disciplina diversa da quella del suo omologo ex art. 316 c.p.p., in quanto quest'ultimo pone una misura cautelare reale a tutela sia del pagamento di ogni somma dovuta all'erario sia delle obbligazioni civili derivanti da reato. Infatti, l'art. 54 del Decreto è limitato al pagamento della sola sanzione pecuniaria e tale istituto può essere richiesto unicamente dal Pubblico Ministero.

In secondo luogo, in virtù della clausola generale prevista all'art. 34 del Decreto, l'accertamento del reato commesso da persona fisica deve seguire la verifica sul tipo di inserimento nella compagine sociale e sulla sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente. Solo rispettando questa condizione è possibile estendere la responsabilità dell'individuo all'ente collettivo, in presenza di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio del secondo.

Gli Ermellini avevano ulteriormente argomentato che, sulla base ai principi sanciti nel codice di procedura penale, l'azione civile nel processo penale si presenta come una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale. Infatti, le disposizioni processuali che consentono la decisione nel giudizio penale dell'azione civile sono da considerare di natura quasi eccezionale.

Su quest'ultimo profilo, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che sarebbe stata necessaria una previsione espressa nel Decreto per ritenere il giudice competente anche nel conoscere sia l'illecito dell'ente sia i danni derivati da esso. In forza del vigente dettato normativo, la Cassazione aveva riportato una considerazione acuta della dottrina che aveva evidenziato come «i danni riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria». Su tale assunto, gli Ermellini hanno affermato che non possano essere considerati danni prodotti dall'illecito amministrativo quelle ripercussioni negative che si determinano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell'ente per effetto dell'applicazione delle sanzioni a seguito dell'accertata responsabilità dell'ente, in quanto l'eventuale lesione dei diritti di questi soggetti non trova la sua causa diretta nell'illecito amministrativo.

In conclusione, la Corte aveva affermato che, nel processo ex D.lgs. 231/2001, la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato, commesso nell'interesse nella persona giuridica, e lo può fare nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell'ente.

Fonte:

Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza del 10 maggio 2023;

Cass. Pen., Sez VI, Sentenza n. 2251 del 5 ottobre 2010.

LA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 IN CASO DI REATO COMMESSO DAL SOTTOPOSTO (TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. X PENALE, SENT., (DATA UD. 6 MARZO 2023) 23 MAGGIO 2023, N. 3314)

Il Tribunale di Milano, Sez. X Penale, con sentenza n. 3314, ha dichiarato una società farmaceutica responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), 7, 25, comma 2, ex D.Lgs. 231/2001.

La sentenza, nelle conclusioni, affronta diverse tematiche degne di nota con riguardo al D.Lgs. 231/2001, soffermandosi in particolar modo sui criteri in base ai quali accertare l'idoneità e l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nell'ipotesi in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto.

Tale decisione si basa sulle seguenti contestazioni alla società: (i) le misure preventive previste nel Modello adottato dalla società si sono dimostrate inadeguate; (ii) a fronte di significative violazioni delle prescrizioni, non sono state assunte iniziative adeguate, tese alla modifica del Modello; (iii) per quanto attiene al sistema disciplinare, anch'esso è stato reputato dal Tribunale totalmente inadeguato.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'ente per fatto commesso dal sottoposto, il Tribunale evidenzia che l'art. 7, comma 1, del Decreto connette la responsabilità dell'ente all'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione dell'illecito penale da parte del sottoposto. Tali obblighi possono anche prescindere dall'adozione di un Modello, tuttavia se la società adotta un Modello le procedure di direzione e vigilanza sono «inglobate» nello stesso. L'accertamento della responsabilità dell'ente, in caso di reato commesso dal sottoposto, riguarderà la valutazione di idoneità ed efficace attuazione del Modello.

Con riferimento alla culpa in vigilando, essa costituisce l'elemento di connessione tra reato ed ente ai fini della responsabilità dell'ente per il fatto commesso dal soggetto sottoposto e non richiede una condotta colposa del soggetto controllore, ma è incardinata nella strutturale colpa di organizzazione, una forma di «colpevolezza impersonale» propria della persona giuridica e riferita all'organizzazione collettiva.

Per quanto attiene invece ai protocolli previsti nel Modello, il Tribunale richiama il terzo comma dell'art. 7 del Decreto, che prevede che le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge debbano essere calibrate in ragione della natura e della dimensione dell'organizzazione, del tipo di attività svolta ed essere idonee a prevenire situazioni di rischio.

Sul tema dell'efficace attuazione del Modello, tale requisito richiede che: (i) l'ente verifichi periodicamente ed eventualmente modifichi il Modello, in caso di significative violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o attività; (ii) sia adottato un sistema disciplinare idoneo.

Fonte:

Tribunale di Milano, Sez. X Penale, Sent., (data ud. 6 marzo 2023) 23 maggio 2023, n. 3314

L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI ALL'ENTE: NON È NECESSARIO IL CUMULO DEI REQUISITI (CASS. PEN., SEZ. II, SENT., (DATA UD. 11 GENNAIO 2023) 26 APRILE 2023, N. 17371)

La sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, n. 17371 del 26 aprile 2023, affronta la tematica dei presupposti di irrogazione della misura di interdizione dall'esercizio delle attività, pronunciandosi sul ricorso di una S.r.l. avverso un provvedimento del Tribunale del riesame.

Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva confermato l'applicazione in via cautelare della misura interdittiva in relazione alla commissione del reato di riciclaggio, stabilendo erroneamente "una misura cautelare non corrispondente a sanzione applicabile in via definitiva, non avendo nemmeno verificato la sussistenza di un profitto di rilevante entità e la reiterazione degli illeciti, così violando l'articolo 13 del decreto legislativo 231/2001".

La Corte ha, invece, precisato che "l'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001, prevede che in relazione ai delitti presupposti, per come contestati nel procedimento, si applichino all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nel novero di tali sanzioni è ricompresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività."

La Corte di Legittimità ha, quindi, ribadito che, "ai fini dell'applicazione di tali misure in sede cautelare, è sufficiente la verifica della sussistenza del profitto di rilevante entità, oppure del pericolo di reiterazione dell'illecito, non essendo richiesto il cumulo dei due requisiti."

Fonte:

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 11 gennaio 2023) 26 aprile 2023, n. 17371

LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE SI FONDA SUL DIFETTO DI ORGANIZZAZIONE (CASS. PEN., SEZ. V, SENT. 19 MAGGIO 2023, N. 21640)

Con la sentenza n. 21640 del 19/05/23, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità degli enti, affermando il principio secondo cui l'addebito di responsabilità all'ente non si fonda su un'estensione, più o meno automatica, della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell'ente, a fronte dell'obbligo di auto-normazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell'attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ritenuto l'amministratore unico di una S.r.l. responsabile dei reati di contraffazione e di commercializzazione di prodotti contraffatti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, commisurando sia la sanzione amministrativa sia quella interdittiva.

La società e il legale rappresentate hanno impugnato la sentenza in Cassazione e, la stessa, è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Con riferimento al ricorso, la Corte ha preliminarmente statuito che un'eventuale responsabilità amministrativa può sussistere anche quando il reato presupposto si estingue per una causa diversa dall'amnistia (nella fattispecie per intervento della prescrizione).

In merito all'illecito dell'ente, la Corte ha affermato che lo stesso mantiene un'autonomia di configurazione giuridica che impone al Giudice di valutare l'idoneità del modello organizzativo adottato secondo il criterio della prognosi postuma, con necessità di analizzare l'organizzazione nel momento in cui il reato è stato commesso per determinare se, il rispetto del modello organizzativo, avrebbe impedito o diminuito il pericolo di commissione di reati dello stesso tipo.

L'eventuale responsabilità della società è, quindi, determinata dalla verifica dell'esistenza di un legame tra:

- mancanza nell'ambito del modello organizzativo adottato ed il reato commesso (cosicché il Giudice di merito deve dimostrare di aver considerato e valutato le carenze nell'ambito della auto organizzazione dell'ente);
- mancanza di regole determinate dal medesimo per prevenire il rischio dello specifico illecito (come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001).

Applicando tali principi si può quindi verificare la bontà o meno del modello organizzativo.

La Corte, infine, afferma che «l'ente che si dota di modelli organizzativi idonei e tendenzialmente efficaci potrebbe, pertanto, andare esente da responsabilità ex legge n. 231/2001 pur se un reato presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio con prevedibile effetto virtuoso anche rispetto all'incentivazione dell'adozione di modelli di compliance aziendale. Ovviamente, l'ente che non si sia dotato affatto di siffatti modelli organizzativi risponderà verosimilmente del reato presupposto commesso dal suo rappresentante, se compiuto a suo vantaggio nel suo interesse».

Fonte:

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 19 maggio 2023, n. 21640

Contatti:

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 3 luglio 2023.

www.bdo.it



BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) – Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.